Centro Studi

Parcheggi a pagamento: quali atti possono essere impugnati nel ricorso?

di Marco Massavelli

Sosta di veicolo in zona soggetta a pagamento (strisce blu) senza aver effettuato il relativo pagamento. Il servizio di parcheggio con tariffa oraria era stato affidato dal Comune ad una società privata.
Il veicolo viene ritualmente soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del codice della strada.
Il proprietario del veicolo propone ricorso avverso la sanzione ritenuta illegittima.
La questione principale riguarda la legittimità degli atti presupposti in riferimento alla realizzazione della zona di parcheggio a pagamento. In particolare si evidenzia che il giudice ordinario, nel giudizio di opposizione avverso verbale di accertamento o ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa, può sindacare sotto il profilo della legittimità al fine della sia eventuale disapplicazione, il provvedimento cosiddetto presupposto e cioè quello integrativo della norma la cui violazione è stata posta a fondamento di detta sanzione: tra questi si pone sicuramente l'ordinanza del Sindaco istitutiva del parcheggio a pagamento che fa sorgere la violazione del conseguente divieto.
La delibera di concessione della gestione del servizio di parcheggio non si pone invece in rapporto diretto con la violazione di quest'ultimo.
I due atti, concessione del servizio e istituzione dell'area con obbligo di ticket, sono inseriti infatti in iter amministrativi differenti e rispondono ad altrettanto diverse finalità; con la prima, viene unicamente selezionato il concessionario di un servizio; con la seconda, si impone l'obbligo di pagamento della sosta in una determinata zona, obbligo la cui violazione comporta l'irrogazione della sanzione. La delibera di concessione non si inserisce nella sequenza procedimentale che sfocia con l'adozione dell'ordinanza sindacale, né condiziona la sussistenza della violazione accertata.
L'illegittimità della prima, quindi, non può riverberarsi sulla seconda, né inficiare l'accertamento stesso.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13659, del 5 luglio 2016, ha statuito il seguente principio generale: "nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione (*ma anche a verbale di accertamento di violazione, n.d.a.*) avente ad oggetto l'irrogazione di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, il giudice ordinario ha il potere di sindacare incidentalmente, ai fini della disapplicazione, soltanto gli atti amministrativi posti direttamente a fondamento della pretesa sanzionatoria, sicchè, ove sia stata irrogata una sanzione pecuniaria per la sosta di un autoveicolo in zona a pagamento senza esposizione del tagliando attestante l'avvenuto versamento della somma dovuta, il controllo cdl giudice non può estendersi anche agli eventuali vizi di legittimità della deliberazione della giunta comunale di concessione della gestione del servizio ad una impresa privata, che non si inserisce nella sequenza procedimentale che sfocia nell'adozione dell'ordinanza opposta".